

ASSUNZIONE/LICENZIAMENTO

Il periodo di prova è di due mesi. Lo stesso può essere prolungato di un ulteriore mese previo accordo scritto. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto con un preavviso di 5 giorni. Dopo il periodo di prova, la disdetta può essere data per la fine di un mese con i seguenti termini:

- ☛ 1 mese nel 1° anno di servizio 2 mesi per i lavoratori oltre i 55 anni
- ☛ 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi per i lavoratori oltre i 55 anni
- ☛ 3 mesi a partire dal 10° anno di servizio 6 mesi per i lavoratori oltre i 55 anni

ASSENZE DI BREVE DURATA

I lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, hanno diritto al salario per le seguenti assenze inevitabili:

- a) matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio: 1 giorno
- b) decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio): 3 giorni
- c) decesso di fratelli, genitori o suoceri: 3 giorni
- d) trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto: 1 giorno

ASSEGNI FAMILIARI

- Assegno di base per i figli da 0 a 16 anni Fr. 200.00
- Assegno per i figli agli studi dai 16 ai 25 anni Fr. 250.00

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona-Giubiasco Via Campagna 5A	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 20	Locarno via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona via Piazza Buffi 6a	821 41 61	Locarno via della Posta 8	752 00 40
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 26	Massagno via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

Airolo, via Lúina (chiamare la sede di Giubiasco tel. +41 91 821 41 51); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.ch

LAVORI SOTTERRANEI 2022

Salari minimi

Lavoratori senza esperienza e formazione professionale

		<i>orario</i>		<i>mensile</i>
C	fr.	26.75	fr.	4'708.-

Lavoratori con conoscenze professionali ma senza attestati

B	fr.	29.95	fr.	5'272.-
---	-----	-------	-----	---------

Lavoratori qualificati

A	fr.	31.70	fr.	5'584.-
---	-----	-------	-----	---------

Lavoratori diplomati

Q	fr.	32.90	fr.	5'793.-
---	-----	-------	-----	---------

Capi

V	fr.	36.90	fr.	6'497.-
---	-----	-------	-----	---------

SUPPLEMENTO PER LAVORO IN GALLERIA

☛ Classe 1

Fr.5.00 all'ora per i seguenti lavori: abbattimento, scavo, lavoro di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella parte 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni ad esso collegate.

☛ Classe 2

Fr.3.00 all'ora per i seguenti lavori: lavori di finitura, quando non è necessario un rivestimento o l'opera sia già rivestita nella zona di lavoro. Quali lavori di finitura s'intendono in particolare: strato di fondazione, demolizioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna alle caverne indipendenti dal rivestimento.

INDENNITÀ PER LAVORO A SCIOLTE CONTINUE

Fr. 1.50 all'ora per tutte le ore prestate dai lavoratori occupati in turni di lavoro che prevedono il lavoro regolare anche la domenica.

SUPPLEMENTO PER LAVORO FESTIVO E DOMENICALE

Per il lavoro festivo il supplemento salariale è pari al 50%.

Viene considerato lavoro festivo:

- ☛ il lavoro prestato dalle 17.00 di sabato fino alle 05.00 del lunedì successivo in estate e fino alle 06.00 in inverno.
- ☛ il lavoro prestato dalle 00.00 alle 24.00 dei giorni festivi ufficiali.

SUPPLEMENTO PER IL LAVORO NOTTURNO

Per il lavoro notturno a sciolte:

Fr. 2.- all'ora per le ore svolte tra le ore 20.00 e le ore 05.00 in estate e 06.00 in inverno.

Per il lavoro notturno temporaneo:

50% del salario per le ore svolte tra le ore 20.00 e le ore 05.00 in estate e 06.00 se il lavoro dura fino ad una settimana.

SUPPLEMENTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario base e un supplemento del 25%.

RIMBORSO SPESE PER I LAVORATORI DISTACCATI

Si tratta di lavoratori alle dipendenze di una ditta estera (non svizzera) che lavorano per un periodo in Svizzera ma che mantengono il rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza.

Tutti questi lavoratori hanno diritto al pagamento delle spese totali per vitto e alloggio, nonché per le spese di viaggio.

Le stesse regole valgono per i dipendenti delle aziende svizzere che hanno la sede di servizio lontano dal luogo di lavoro e non possono tornare ogni giorno al proprio domicilio.

INDENNITÀ PER IL TEMPO DI VIAGGIO

☛ In caso di turno normale di 5 giorni il lavoratore ha diritto ad un'indennità di Fr. 90.-, una volta alla settimana per ogni viaggio di andata e ritorno.

☛ In caso di lavoro a sciolte continue il lavoratore ha diritto, per ogni viaggio di andata e ritorno, ad un'indennità pari a Fr. 120.-

Queste indennità vengono corrisposte anche nel caso in cui il lavoratore non fa rientro al proprio domicilio.

SPESE DI VIAGGIO

Per interruzioni superiori alle 48 ore vengono rimborsate le spese effettive (biglietto ferroviario 2° classe) sino alla frontiera.

INDENNITÀ PER VITTO/ALLOGGIO:

☛ In caso di rientro giornaliero ogni lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera per il vitto di Fr. 19.- (se si lavora 7 giorni su 7), rispettivamente di Fr. 16.- (se si lavora dal lunedì al venerdì)

☛ In caso di non rientro giornaliero ogni lavoratore ha diritto all'intero rimborso delle spese di vitto e alloggio. Va tenuto conto del fatto che, la prima colazione ed un pasto verranno corrisposti in natura (nessuna indennità).

TEMPO DI TRAGITTO

Per tempo di tragitto s'intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al fronte di scavo. Questo tempo è soggetto a retribuzione con il salario base.

ORARIO DI LAVORO

I piani di lavoro devono essere esposti agli albi e resi noti ai lavoratori. L'orario di lavoro annuale è di 2112 ore, ripartite giornalmente a seconda del modello scelto dall'impresa.

INDENNITÀ DI VACANZA

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:

☛ dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto:

lavoratore a salario mensile: a salario orario:
5 settimane (= 25 giornate lavorative) 10,6% del salario

☛ fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto:

lavoratore a salario mensile: a salario orario:
6 settimane (= 30 giornate lavorative) 13% del salario

TREDICESIMA MENSILITÀ

8,33% del salario lordo totale percepito nell'anno (salario base + festivi + vacanze + indennità) o per i lavoratori pagati a mese, un salario lordo mensile più le indennità.

Il diritto alla tredicesima mensilità nasce a partire dal 1° giorno di lavoro.

ASSICURAZIONE MALATTIA

90% del salario lordo a partire dal 2° giorno di malattia.

Premio pagato per metà dal datore di lavoro e per l'altra metà dal lavoratore.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

80% del salario a decorrere dal 1° giorno (i primi tre giorni di carenza sono a carico della ditta).

Premio assicurazione infortunio professionale è a carico del datore di lavoro.

Premio assicurazione infortunio non professionale è a carico del lavoratore.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO (PEAN)

Per il pensionamento anticipato è stato trovato un accordo i cui aspetti principali sono i seguenti:

Contributi a carico	del datore di lavoro	del lavoratore
	5.5%	2.25%

Requisiti per avere diritto alle prestazioni

Per beneficiare del pensionamento anticipato a 60 anni, il lavoratore negli ultimi 20 anni deve aver lavorato almeno 15 anni - di cui gli ultimi sette ininterrottamente prima di riscuotere le prestazioni - in una impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.

La rendita transitoria ordinaria è pari al 65% del salario base determinante oltre ad un importo forfettario di Fr. 6'000.-

La richiesta di pensionamento anticipato deve essere inoltrata alla fondazione PEAN, al più tardi, entro 6 mesi dalla data del compimento del 60° anno di età (rivolgersi per tempo al segretariato regionale OCST più vicino).

PROTEZIONE CONTRO IL LICENZIAMENTO

☛ è esclusa la disdetta dopo il periodo di prova, durante le assenze per malattia e infortunio;

☛ se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio. Per quanto concerne l'infortunio la protezione vale per l'intero periodo d'infortunio.